

DELIBERAZIONE 14 OTTOBRE 2026

369/2026/R/EEL

**VERIFICA DI CONFORMITÀ REGOLATORIA DELLA PROPOSTA DI MODIFICHE AL CODICE
DI TRASMISSIONE, DISPACCIAMENTO, SVILUPPO E SICUREZZA DELLA RETE IN MATERIA
DI GARANZIE**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1403^a riunione del 14 ottobre 2026

VISTI:

- la direttiva 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 (di seguito: direttiva 944/2019), come emendata dalla Direttiva 2024/1711 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 (di seguito: direttiva 1711/2024);
- il Regolamento (UE) 943/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 (di seguito: Regolamento 943/2019), come emendato dal Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio del 13 giugno 2024, 2024/1747;
- il Regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione del 24 luglio 2015 (di seguito: Regolamento CACM);
- il Regolamento (UE) 2017/1485 della Commissione del 2 agosto 2017 (di seguito: Regolamento SOGL);
- il Regolamento (UE) 2195/2017 della Commissione del 23 novembre 2017 (di seguito: Regolamento *Balancing*);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239/03, come modificato dalla legge di conversione 27 ottobre 2003, n. 290/03;
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (di seguito: decreto legislativo 199/21);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06 e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2009, ARG/elt 107/09 e in particolare l'Allegato A (di seguito: TIS);
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2015, 393/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 393/2015/R/eel);

- la deliberazione dell'Autorità 5 maggio 2017, 300/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 300/2017/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 5 marzo 2019, 83/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 83/2019/R/eel);
- il Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico, Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 25 luglio 2023, 345/2023/R/eel (di seguito: TIDE), nella versione 4 approvata con la deliberazione dell'Autorità 3 giugno 2025, 227/2025/R/eel (di seguito: deliberazione 227/2025/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 26 novembre 2024, 499/2024/R/eel (di seguito: deliberazione 499/2024/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 8 luglio 2025, 314/2025/R/eel (di seguito: deliberazione 314/2025/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2025, 566/2025/R/eel (di seguito: deliberazione 566/2025/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 27 gennaio 2026, 8/2026/R/eel (di seguito: deliberazione 8/2026/R/eel);
- il “Codice di Trasmissione, Dispacciamento, Sviluppo e Sicurezza della Rete”, di cui all'articolo 1, comma 4, del DPCM 11 maggio 2004 (di seguito: Codice di Rete);
- la comunicazione della società Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna) del 15 settembre 2026, protocollo Autorità 70311 del 16 settembre 2026 (di seguito: comunicazione 15 settembre 2026).

CONSIDERATO CHE:

- in esito al terzo pacchetto energia, la Commissione Europea ha adottato una serie di regolamenti specifici relativi a regole armonizzate per la gestione del sistema elettrico e il funzionamento del mercato interno dell'energia; nel dettaglio, per quanto attiene al presente provvedimento:
 - il Regolamento CACM ha introdotto il *Single Day Ahead Coupling* e il *Single Intraday Coupling* ai quali l'Italia si è unita rispettivamente nel febbraio 2015 (fatta eccezione per la frontiera con la Grecia che è stata integrata nel dicembre 2020) e nel settembre 2021 (sempre fatta eccezione per la frontiera con la Grecia che è stata integrata nel dicembre 2022);
 - il Regolamento SOGL ha ridefinito i servizi ancillari, con particolare attenzione ai servizi per il bilanciamento, armonizzando i criteri per la gestione del sistema nelle normali condizioni di esercizio;
 - il Regolamento *Balancing* ha introdotto specifiche piattaforme europee per lo scambio dei prodotti di bilanciamento secondo un modello TSO-TSO e ha definito criteri per la remunerazione delle risorse di bilanciamento e per la regolazione economica degli sbilanciamenti;
- i contenuti dei Regolamenti emanati dalla Commissione Europea sono stati confermati nell'ambito del *Clean Energy Package* (di cui fanno parte la Direttiva 944/2019 e il Regolamento 943/2019) che ha abrogato, sostituendolo, il terzo pacchetto energia;

- ulteriori modifiche ai Regolamenti 943/2019 e alla Direttiva 944/2019 sono state approvate dal Parlamento e dal Consiglio dell'Unione Europea a giugno 2024, rispettivamente con il Regolamento 1747/2024 e la Direttiva 1711/2024;
- il combinato disposto del Regolamento 943/2019 e del Regolamento *Balancing* definisce i ruoli del *Balance Responsible Party* (di seguito: BRP) e del *Balancing Service Provider* (di seguito: BSP); segnatamente:
 - il BRP è il soggetto responsabile della programmazione e della regolazione degli sbilanciamenti del portafoglio di unità di produzione o di consumo di cui è responsabile;
 - il BSP è il soggetto che eroga i servizi ancillari per il bilanciamento del sistema.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- nel corso dell'ultimo decennio, anche per effetto degli obiettivi di decarbonizzazione introdotti dall'Unione Europea, il sistema elettrico è andato significativamente mutando, con una sempre maggiore presenza di impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili e di impianti di produzione distribuiti sul territorio, di piccole dimensioni e anch'essi per lo più alimentati da fonti aleatorie, in sostituzione degli impianti di grande taglia, alimentati da fonti tradizionali programmabili;
- con la deliberazione 393/2015/R/eel, l'Autorità ha avviato un procedimento finalizzato alla riforma organica della regolazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica e alla redazione del Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico (di seguito: TIDE); il procedimento intende, in particolare, raccordare in una disciplina organica la regolazione del dispacciamento, assicurando la compatibilità tra il disegno di riforma del dispacciamento elettrico nazionale e i regolamenti europei, promuovendo l'integrazione nel mercato delle risorse distribuite sia singolarmente sia aggregate e garantendo la stabilità nel tempo del nuovo quadro regolatorio;
- nell'ambito del suddetto procedimento, con la deliberazione 345/2023/R/eel, l'Autorità ha approvato il TIDE recante il nuovo quadro regolatorio delle disposizioni in materia di articolazione dei mercati, classificazione e approvvigionamento dei servizi ancillari nazionali globali, partecipazione delle risorse al servizio di dispacciamento singolarmente e tramite aggregato, separazione dei ruoli di BSP e BRP e *settlement* del servizio di dispacciamento;
- il TIDE è entrato in vigore il 1° gennaio 2025, secondo un'implementazione per fasi, articolata come segue:
 - a) fase transitoria (di cui alla Sezione 4-30.3 "Fase transitoria di implementazione del TIDE") dal 1° gennaio 2025 fino al 31 gennaio 2026 con implementazione del TIDE in modo semplificato, senza separazione dei ruoli fra BSP e BRP, al fine di assicurare una transizione graduale rispetto a quanto previsto dal quadro regolatorio in essere fino al 31 dicembre 2024 ai sensi della deliberazione 111/06;
 - b) fase di consolidamento (di cui alla Sezione 4-30.4 "Fase di implementazione del TIDE di consolidamento") dal 1° febbraio 2026 con implementazione quasi completa del TIDE con alcune eccezioni relativamente alle modalità di

approvvigionamento della FCR e della separazione fra BSP e BRP per gli impianti essenziali; Terna ha altresì la possibilità di proporre all'Autorità, nell'ambito della revisione del Codice di Rete, il posticipo dell'invio delle proposte relative a:

- le modalità di inclusione nelle Unità Virtuali Abilitate Nodali (di seguito: UVAN) delle Unità di Produzione (di seguito: UP) e delle Unità di Consumo (di seguito: UC) per le quali Terna ha previsto l'obbligatorietà dell'abilitazione al Mercato per il Bilanciamento e il Ridispacciamento (di seguito: MBR) con contestuale inserimento in Unità Virtuali Nodali (di seguito: UVN) indipendenti;
 - le modalità di condivisione sulle piattaforme europee per lo scambio dei prodotti di bilanciamento delle offerte presentate dalle Unità Virtuali Abilitate Zonali (di seguito: UVAZ);
 - le modalità con cui disporre la sospensione dal MBR;
 - le modalità con cui vengono ridotte le bande obbligatoriamente messe a disposizione a titolo gratuito per l'erogazione della FCR a partire da agosto 2026;
- c) fase di regime (di cui alla Sezione "4-30.5 "Fase di implementazione del TIDE di regime") da una data che verrà individuata da Terna in un successivo momento.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- nel quadro regolatorio vigente fino al 31 dicembre 2024, i ruoli di BRP e BSP erano svolti dal cosiddetto utente del dispacciamento che era contemporaneamente responsabile della regolazione degli sbilanciamenti e fornitore dei servizi ancillari nazionali globali; dal punto di vista contrattuale esistevano, quindi, un contratto tipo di dispacciamento di immissione e un contratto tipo di dispacciamento di prelievo;
- costituiva eccezione alla regola generale la fornitura dei servizi ancillari nell'ambito dei progetti pilota di cui alla deliberazione 300/2017/R/eel che vedevano un BSP potenzialmente distinto dal BRP; dal punto di vista contrattuale ciò si rifletteva in un rapporto contrattuale con il BRP titolare del contratto di dispacciamento di immissione o di prelievo e in un rapporto contrattuale con il BSP per la fornitura dei servizi ancillari nell'ambito di ciascun progetto pilota;
- gli utenti del dispacciamento erano tenuti a presentare una garanzia in coerenza con quanto previsto dal Regolamento del sistema di garanzie (di seguito: Regolamento Garanzie) di cui all'Allegato A.61 al Codice di Rete, la cui ultima versione antecedente all'adozione del TIDE era stata positivamente verificata dal punto di vista della conformità regolatoria dall'Autorità con la deliberazione 83/2019/R/eel;
- in generale, per quanto rileva per il presente provvedimento, il sistema di garanzie prevedeva il monitoraggio quotidiano dell'esposizione dell'operatore calcolata come somma degli oneri consuntivati e non ancora saldati e degli oneri stimati; lato unità di produzione si considerava l'intera esposizione dell'utente del dispacciamento, mentre lato unità di consumo si consideravano gli ultimi 7 giorni che erano confrontati con un valore pari a 1/16 della garanzia prestata (in altri termini si doveva garantire

una copertura per le successive 16 settimane pari a una esposizione media settimanale analoga a quella degli ultimi 7 giorni);

- in previsione dell'avvio della fase transitoria del TIDE (che non vedeva ancora la separazione dei ruoli fra BRP e BSP) Terna ha provveduto ad aggiornare il Regolamento Garanzie, al fine di allinearne i contenuti con la nomenclatura prevista dal TIDE, e ad aggiornare le procedure di monitoraggio dell'esposizione massima per tenere conto del passaggio ad un *Imbalance Settlement Period* a 15 minuti attuato dal 1° gennaio 2025 in coerenza con quanto disposto dal TIDE e dal Regolamento *Balancing*;
- la conformità regolatoria della nuova versione del Regolamento Garanzie è stata positivamente verificata dall'Autorità con la deliberazione 499/2024/R/eel;
- a partire dalla fase di consolidamento del TIDE, la separazione dei ruoli fra BSP e BRP si riflette anche a livello contrattuale; più nel dettaglio il TIDE prevede:
 - il contratto di dispacciamento di immissione e il contratto di dispacciamento di prelievo con riferimento alle attività dei BRP;
 - il contratto per l'erogazione dei servizi ancillari nazionali globali con riferimento alle attività dei BSP;
- in coerenza con quanto disposto dal TIDE, Terna ha predisposto la nuova versione del Regolamento Garanzie la cui conformità regolatoria è stata positivamente verificata dall'Autorità con la deliberazione 314/2025/R/eel;
- la novità sostanziale del nuovo Regolamento Garanzie è la definizione di una garanzia unica per ciascuna società da utilizzarsi per coprire l'esposizione complessiva rispetto a tutti i contratti (di dispacciamento e per l'erogazione dei servizi ancillari nazionali globali) da essa stipulati; più nel dettaglio, per quanto rileva per il presente provvedimento, il Regolamento Garanzie prevede:
 - il monitoraggio quotidiano dell'esposizione dell'operatore calcolata come somma degli oneri consuntivati e non ancora saldati e degli oneri stimati, maggiorata, limitatamente alle società che svolgono il ruolo di BRP, del controvalore di 1 giorno di oneri di sbilanciamento pieno per le unità di produzione e di 10 giorni di oneri di dispacciamento e di oneri di sbilanciamento pieno per le unità di consumo;
 - la valutazione degli oneri di sbilanciamento pieno in funzione del massimo rischio di insolvenza in cui il sistema può incorrere; più nel dettaglio:
 - per le unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili si assume in tutti i quarti d'ora della giornata una programmazione pari alla capacità massima di immissione delle unità che viene confrontata con il profilo di immissione medio degli ultimi 12 mesi (cioè ipotizzando che l'operatore venda sui mercati la massima capacità dell'unità indipendentemente dalle previsioni di disponibilità effettiva della fonte e poi risulti insolvente sugli sbilanciamenti negativi che ne derivano); per gli impianti fotovoltaici il valore ottenuto è ridotto del 50% per tenere conto che detti impianti non operano nelle ore notturne;
 - per le unità di produzione alimentate da fonti programmabili si assume in tutti i quarti d'ora della giornata una programmazione pari alla capacità massima

- di immissione delle unità e una immissione pari a zero (cioè ipotizzando che l'operatore venda sui mercati la massima capacità dell'unità e poi non produca nulla);
- per le unità di consumo si assume un prelievo massimo pari alla capacità di prelievo dell'unità a fronte di una programmazione nulla; (cioè ipotizzando che l'operatore smetta di acquistare energia sui mercati, comprando tutta l'energia a sbilanciamento negativo sul quale rimane insolvente);
 - la riduzione dell'esposizione dell'operatore ai fini del monitoraggio della garanzia (ad eccezione degli oneri di dispacciamento e di sbilanciamento pieno lato prelievo che devono essere garantiti per intero) tramite l'applicazione di un bonus di onorabilità
 - pari a 10 per le società che svolgono solo il ruolo di BSP;
 - differenziato fra contratto di dispacciamento di immissione (bonus pari a 10) e contratto di dispacciamento di prelievo (bonus compreso fra 1 e 2 in funzione dell'andamento dell'esposizione nell'ultimo mese rispetto all'esposizione media degli ultimi sei mesi) per chi svolge il ruolo di BRP;
 - in caso di incapienza della garanzia (anche solo per 1 giorno) rispetto all'esposizione ridotta, l'obbligo di reintegrazione della garanzia entro 7 giorni lavorativi dalla richiesta di Terna, pena la risoluzione del contratto; il nuovo valore deve essere tale da coprire l'esposizione non coperta dalla garanzia e, limitatamente alle società che svolgono il ruolo di BRP, ulteriori 10 giorni di oneri di dispacciamento e di sbilanciamento medio per le unità di consumo o ulteriori 10 giorni di oneri di sbilanciamento medio per le unità di produzione; a tale scopo si utilizza lo sbilanciamento medio massimo fra quello degli ultimi 10 giorni e quello degli ultimi 4 mesi, distinto lato immissione e lato prelievo;
 - una fase transitoria per assicurare gradualità nella transizione dalla precedente versione del Regolamento Garanzie, con applicazione di bonus di onorabilità distinti lato contratto di dispacciamento di immissione e contratto per l'erogazione dei servizi ancillari nazionali globali e lato contratto di dispacciamento di prelievo; in particolare:
 - per il contratto di dispacciamento di immissione e il contratto per l'erogazione dei servizi ancillari globali si parte da un bonus di onorabilità pari a 20 con riduzione di due unità su base annua per arrivare a 10 dal 2031;
 - per il contratto di dispacciamento di prelievo si mantiene fino a dicembre 2028 un bonus di onorabilità fisso pari a 2, indipendentemente dall'andamento nel tempo dell'esposizione dell'operatore.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- l'articolo 38bis del TIS prevede che il Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII) renda disponibile a Terna i dati di misura dei prelievi delle unità di consumo in forma aggregata relativi al mese m entro il primo giorno lavorativo successivo al giorno 20 del mese $m+1$; questi dati sono utilizzati per il *settlement* del servizio di

dispacciamento con determinazione degli oneri a carico di ciascun BRP relativi al mese m entro l'ultimo giorno del mese $m+1$;

- nelle more della ricezione dei dati di misura relativi a ciascun mese m , per valutare l'esposizione di ciascun BRP lato prelievo ai sensi del Regolamento Garanzie Terna procede a stimare l'energia prelevata dal BRP medesimo; in particolare ai sensi del Regolamento Garanzie in ciascuna zona d'offerta e in ciascun *Imbalance Settlement Period* (di seguito: ISP) si attribuisce a ciascun BRP una quota del prelievo di energia complessivo della medesima zona nel medesimo ISP, proporzionale al prelievo che tale BRP ha avuto negli ISP omologhi del mese $m-2$ (l'ultimo per cui sono disponibili i dati di misura); il valore così ottenuto è scalato in funzione della potenza media annuale di tale BRP nel mese m rispetto al valore del mese $m-2$ per tenere conto delle dinamiche di *switching*; la stima così determinata (di seguito: stima proporzionale PMA e ISP omologhi) è poi utilizzata per determinare i corrispettivi di sbilanciamento e i corrispettivi di dispacciamento di competenza del BRP;
- la stima di cui al punto precedente assume implicitamente che le unità di consumo del BRP:
 - mantengano un profilo di prelievo analogo a quello occorso nel mese $m-2$ (da cui la proporzione rispetto al prelievo degli ISP omologhi del mese $m-2$);
 - abbiano un profilo medio di prelievo equivalente in tutte le zone d'offerta (da cui la scalatura utilizzando la potenza media annuale complessiva del BRP);
- dal 29 aprile 2026 al 3 giugno 2026 Terna ha posto in consultazione una modifica al Regolamento Garanzie finalizzata ad affinare le modalità di stima dell'esposizione di ciascun BRP in prelievo;
- con la comunicazione 15 settembre 2026 Terna ha inviato all'Autorità la proposta di modifica del Regolamento Garanzie, unitamente alle risposte pervenute dagli operatori e a un documento di sintesi delle stesse;
- più nel dettaglio Terna ha proposto:
 - di stimare la misura attribuita a ciascun BRP in ciascuna zona d'offerta e in ciascun ISP come combinazione pesata fra la stima proporzionale PMA e ISP omologhi e il programma base definito dal BRP; i pesi della combinazione variano in modo dinamico, privilegiando il programma base del BRP laddove il medesimo non si discosta in modo significativo dalla stima proporzionale PMA e ISP omologhi, e privilegiando la stima proporzionale PMA e ISP omologhi in caso contrario;
 - di considerare, ai fini della stima dell'esposizione dei BRP in prelievo, oneri di sbilanciamento corretti per il tramite di un coefficiente moltiplicativo compreso fra 0 e 1; tale coefficiente risulta prossimo a zero (quindi quasi azzerando gli oneri di sbilanciamento considerati ai fini della stima dell'esposizione) per sbilanciamenti stimati di entità ridotta (ossia programma base prossimo alla misura stimata di cui al punto precedente); esso poi aumenta all'aumentare dell'entità degli sbilanciamenti fino ad assumere un valore unitario (quindi nessuna riduzione degli oneri di sbilanciamento ai fini della stima dell'esposizione) in corrispondenza di uno sbilanciamento stimato di entità pari o

- superiore alla misura stimata (ossia in presenza di una programmazione nulla o in presenza di una programmazione almeno pari al doppio della misura stimata);
- come rappresentato nella relazione tecnica pubblicata da Terna in accompagnamento alla consultazione sulla modifica del Regolamento Garanzie (di seguito: relazione tecnica stima esposizione):
 - il programma base del BRP, laddove coerente con la stima proporzionale PMA e ISP omologhi, può essere ritenuto più affidabile rispetto alla stima stessa, in quanto esso è determinato dal BRP sulla base di informazioni puntuali sulle unità di consumo nella propria disponibilità, mentre la stima proporzionale PMA e ISP omologhi è basata su un dato di potenza media annuale valido per tutto il territorio nazionale senza alcuna caratterizzazione in merito al settore merceologico;
 - l'effetto moltiplicativo del prezzo di sbilanciamento su sbilanciamenti percentualmente piccoli può assumere dimensioni rilevanti, portando a stimare una esposizione del BRP superiore rispetto a quella reale;
 - con la comunicazione 15 settembre 2026 Terna ha altresì evidenziato che:
 - il nuovo algoritmo di stima troverebbe applicazione da una data comunicata da Terna successiva al completamento dei necessari sviluppi informatici attualmente pianificati per la fine del mese di febbraio 2027;
 - ulteriori miglioramenti all'algoritmo di stima dell'esposizione dei BRP in prelievo potrebbero essere ottenuti prevedendo la messa a disposizione da parte del SII:
 - dei dati di misura in tempi più rapidi rispetto alle tempistiche attuali (primo giorno lavorativo successivo al 20 del mese $m+1$);
 - del dato di potenza media annuale distinto per livello di tensione, zona d'offerta e categoria merceologica;
 - nel quadro regolatorio antecedente all'adozione del TIDE, di cui alla deliberazione 111/06, le unità di consumo avevano una capacità di prelievo ai fini del dispacciamento senza limitazioni; tali unità potevano, quindi, essere utilizzate dagli operatori anche per finalità di arbitraggio fra i prezzi dei mercati dell'energia e il prezzo di sbilanciamento, nel rispetto dei principi di diligenza, perizia, prudenza e previdenza nella programmazione; tale situazione è stata altresì confermata per la fase transitoria del TIDE;
 - con l'avvio della fase di consolidamento del TIDE, ai sensi della Sezione 4-2.9.4 "Capacità delle UC" del TIDE, alle unità di consumo è attribuita una capacità in prelievo ai fini del dispacciamento pari alla potenza disponibile caricata sul SII; l'informazione è trasferita dal SII a Terna, in modo aggregato per le unità di consumo incluse nelle Unità Virtuali Zonali e in modo singolo per le altre unità di consumo, secondo quanto previsto nella Convenzione di cui alla Sezione "4-4.5 "Convenzione fra Terna e Gestore del SII" del TIDE, la cui conformità regolatoria è stata positivamente verificata dall'Autorità con la deliberazione 8/2026/R/eel;
 - con l'introduzione delle limitazioni sulla capacità di prelievo delle unità di consumo, le finalità di arbitraggio degli operatori sono soddisfatte tramite unità esplicitamente dedicate allo scopo, denominate Unità Commerciali di Prelievo (di seguito: UCP);
 - con la deliberazione 566/2025/R/eel, l'Autorità ha tuttavia sospeso l'entrata in vigore delle UCP nelle more di approfondimenti relativamente alle condotte di

programmazione tenute da alcuni BRP nei mesi di aprile e maggio 2025, con significativi sbilanciamenti positivi (minori prelievi e maggiori immissioni) nelle ore centrali della giornata caratterizzate da una elevata produzione da fonti rinnovabili non programmabili; consentire le UCP in tale contesto avrebbe, infatti, portato a ulteriori sbilanciamenti positivi (per costruzione le UCP non hanno prelievi fisici associati, per cui chiudono la propria posizione maturata sui mercati dell'energia come sbilanciamento positivo) con contestuale attivazione di ulteriori risorse a scendere, in periodi orari in cui dette risorse sono scarse e Terna deve ricorrere all'attivazione in modo diffuso del servizio di modulazione straordinaria a scendere;

- a seguito della sospensione delle UCP, con la deliberazione 566/2025/R/eel l'Autorità ha altresì previsto che continuassero a non essere applicati limiti alla capacità di prelievo delle unità di consumo.

RITENUTO CHE:

- come altresì evidenziato da Terna nella relazione tecnica stima esposizione, il nuovo algoritmo di stima dell'esposizione del BRP lato prelievo porti mediamente ad una stima dell'esposizione più accurata:
 - contenendo il rischio di stimare una sovraesposizione (con contestuale richiesta di maggiori garanzie) grazie al coefficiente moltiplicativo applicato alla stima degli oneri di sbilanciamento considerati ai fini della stima dell'esposizione;
 - allineando la stima dell'esposizione con il programma base del BRP che sconta informazioni di dettaglio sulle unità di consumo nella responsabilità del medesimo, rispetto alla stima proporzionale PMA e ISP omologhi che si basa su dati medi prive di caratterizzazione merceologica;
 - disincentivando comportamenti non diligenti da parte dei BRP che, in caso di programmazione significativamente non consistente con la stima proporzionale PMA e ISP omologhi (quindi potenzialmente non diligenti), si vedono attribuita da un lato l'esposizione come stimata da Terna con un peso minimo dato al programma potenzialmente non diligente e dall'altro oneri di sbilanciamento non mitigati da alcun coefficiente moltiplicativo minore di 1
- il nuovo algoritmo di stima risulti quindi conforme agli obiettivi del TIDE e, in particolare, ai principi di diligenza, perizia, prudenza e previdenza nella programmazione; sia pertanto opportuno verificare positivamente la conformità regolatoria della modifica al Regolamento Garanzie trasmessa da Terna con la comunicazione 15 settembre 2026 recante la proposta del suddetto algoritmo di stima;
- sia altresì opportuno prevedere che Terna:
 - comunichi la data di decorrenza dell'applicazione della nuova versione del Regolamento Garanzie con un anticipo di almeno 45 giorni, in modo da lasciare agli operatori il tempo di adeguarsi al nuovo algoritmo di stima e reintegrare, laddove necessario, le garanzie prestate per il servizio di dispacciamento;
 - nel periodo intercorrente fra la comunicazione di cui al precedente alinea e la decorrenza dell'applicazione della nuova versione del Regolamento Garanzie Terna metta a disposizione dei BRP lato prelievo la stima dell'esposizione

calcolata con il metodo di stima attualmente vigente e con il metodo di cui alla nuova versione del Regolamento Garanzie.

RITENUTO, INFINE, CHE:

- la messa a disposizione dei dati di misura in tempi più rapidi rispetto alle tempistiche attualmente vigenti sia da valutare unitamente alla revisione delle tempistiche del *settlement* del servizio di dispacciamento; la sua implementazione richieda, pertanto, un intervento regolatorio specifico da parte dell'Autorità;
- la ripartizione della potenza media annuale per zona d'offerta possa essere desunta dalle informazioni sulla potenza disponibile delle unità di consumo nella disponibilità di ciascun BRP che saranno trasmesse dal SII, per singola unità di consumo o in aggregato per ciascuna UVZ (e aggiornate per tenere conto delle dinamiche di *switching*), nel momento in cui troveranno applicazione le disposizioni sulla limitazione della capacità di prelievo delle unità di consumo ai fini del dispacciamento di cui alla Sezione 4-2.9.4 "Capacità delle UC" del TIDE; tale informazione dovrebbe già di per sé consentire un significativo miglioramento della stima dell'esposizione, superando l'utilizzo del dato di potenza media annuale valido per l'intero territorio nazionale;
- l'invio da parte del SII a Terna di ulteriori informazioni di dettaglio sulla potenza media annuale con differenziazione per livello di tensione e categoria merceologica debba essere, invece, oggetto di ulteriori approfondimenti da parte dell'Autorità; a tal proposito sia opportuno richiedere a Terna una relazione che evidenzi i vantaggi attesi dalla messa a disposizione di informazioni sul livello di tensione e la categoria merceologica per quanto riguarda la stima dell'esposizione degli operatori, nonché per eventuali ulteriori attività afferenti al servizio di dispacciamento, quali, ad esempio, la stima del fabbisogno di riserva

DELIBERA

1. di verificare positivamente la conformità regolatoria della proposta di Regolamento Garanzie riportata nell'Allegato A.61 al Codice di Rete, di cui alla comunicazione 15 settembre 2026;
2. di prevedere che Terna:
 - comunichi la data di decorrenza dell'applicazione della nuova versione del Regolamento Garanzie di cui al punto 1 con un anticipo di almeno 45 giorni;
 - nel periodo intercorrente fra la comunicazione di cui al precedente alinea e la decorrenza dell'applicazione della nuova versione del Regolamento Garanzie di cui al punto 1, metta a disposizione dei BRP lato prelievo la stima dell'esposizione calcolata con il metodo di stima attualmente vigente e con il metodo di cui alla nuova versione del Regolamento Garanzie

3. di richiedere a Terna di inviare all'Autorità entro il 30 novembre 2026 una relazione in merito ai benefici attesi sulle attività afferenti al servizio di dispacciamento derivanti dalla disponibilità di informazioni sulla potenza media annuale differenziate per livello di tensione e categoria merceologica;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento alla società Terna S.p.A., alla Società Acquirente Unico S.p.A. e al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

14 ottobre 2026

IL PRESIDENTE
Nicola dell'Acqua